

ditano le grandi cose, hanno anche la necessità di non scoprirsi del tutto. Ma se Cavour sedesse oggi in questa Aula, e da qualunque parte, Cavour oggi sorriderrebbe della nostra semplicità, Cavour vi direbbe che egli non vorrebbe mai, che quella Italia di cui tanto ha meritato, ed a cui consacrò la nobile vita, quella Italia dovesse correre pericolo, per la logica della sua formula.

Dopo queste brevi considerazioni, io non ho altro da intrattenere la Camera, anzi sono dolente di non essere stato ancora più conciso.

Io dunque conchiudo il mio discorso e dico al ministro Mancini, che non mi sono levato per fare decisa opposizione alla sua legge; passi pure; ma egli ministro Mancini, il Mancini che sostenne egregiamente l'opposizione alla legge 13 maggio 1871, ha altri obblighi verso l'Italia e verso l'umanità! Egli è di quelli che sono da lunga pezza a Stradella, come ci era anche io, meglio di parecchi progressisti, che oggi sono silenziosi: egli, Mancini, ben sa ciò che l'Italia aspetta da lui.

Io non ripeterò qui le sue parole allora proferte: erano così belle, così ispirate all'amore della patria nostra, che io credo che quando egli le pronunziò con quella voce che è ben altra che la mia, i cuori dovettero palpitare e tutti sentirsi profondamente commossi.

Io adunque lo richiamo alla sua fede, lo richiamo ai suoi precedenti, e mi aspetto da lui che risponda alla sua altmissione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Nocito.

NOCITO. L'attenta lettura che ho fatto del progetto di legge e l'attenzione con la quale ho accompagnato la discussione, che è avvenuta in questa Camera, non mi hanno per nulla rimosso dal mio concetto, che cioè, meno l'articolo primo, meno qualche altra parte di qualche successivo articolo, il disegno di legge, così per il suo spirito informativo, come per la maggior parte delle sue disposizioni, non possa non incontrare l'approvazione della Camera.

Le difficoltà contro il progetto di legge che finora si sono elevate dagli onorevoli oratori, che mi hanno preceduto, si riassumono, a quello che mi pare, nel non essere la legge opportuna, nel non essere necessaria, nell'essere una legge eccezionale, nell'essere in quarto luogo una legge abusiva ed inutile.

Relativamente alla sua opportunità si è detto, e mi pare che questo concetto l'abbia anche accennato e ribadito nell'ultima sua parte l'egregio oratore, che mi ha preceduto, che questa legge avrebbe figurato meglio nel sistema del Codice penale; dappoichè è fuori disputa, che questo disegno di legge

non è che un capitolo staccato dal Codice penale. E in verità parve anche a me in sulle prime, che un capitolo del Codice penale andava presentato con tutto il sistema del Codice penale medesimo, dacchè la classificazione della materia di un determinato capitolo non può farsi convenientemente senza conoscere la relazione che essa può avere con tutta l'altra materia classificabile che s'incontra negli altri capitoli. Dicasi lo stesso del sistema delle pene e della relazione che naturalmente hanno i fatti contenuti nel progetto di legge per gli abusi dei ministri dei culti coi principii generali che governano il progetto di legge del Codice penale.

Ma dal momento che la maggioranza degli uffici si è pronunziata per la discussione di questo progetto di legge, che cosa faremo noi? Rinverremo la discussione di questa legge alla propria sede nel sistema del Codice penale? Ma allora dobbiamo pensare quale sarebbe l'impressione che produrrebbe codesto nostro *fine di non ricevere*, sull'animo del paese.

Aggiungete, poi che non mi pare molto conveniente all'economia del tempo prezioso della Camera, che si sia qui discusso due giorni per finire col non discutere, e per rinviare il progetto di legge alla sua sede naturale nel Codice penale.

D'altronde, o signori, non è improbabile che, approvato il primo libro del Codice penale dove sono contenuti, come ben sapete, i principii generali di tutto il Codice, possa il Governo del Re avere la facoltà di pubblicare tutti gli altri successivi libri del medesimo Codice; ed allora noi ci saremmo privati di una discussione solenne e grave sopra questa parte importantissima del Codice penale, che non ha soltanto un'importanza giuridica, ma ha ancora un'importanza politica, anche nell'interesse stesso di quella libertà della Chiesa che si vuole proteggere, la quale a me pare che sia più sufficientemente tutelata allorchè essa è garantita da una solenne discussione delle due Camere.

Pare a me, dunque che l'appunto dell'inopportunità non regga affatto. Reggerà per lo meno l'appunto della sua non necessità?

Si è detto: dal momento che voi tenete, con la legge sulle guarentigie, nel nostro sistema una persona inviolabile, quale è quella del Sommo Pontefice, non vi pare egli strano di riserbare i vostri fulmini per coloro che non fanno altro se non che obbedire ai cenni del Sommo Pontefice? Ma cotesto argomento, il quale è stato accennato da parecchi, a me pare che provi troppo per potere provare qualche cosa. Dappoichè, siccome l'invulnerabilità del Sommo Pontefice non si limita solamente ai fatti che oggettivamente potrebbero essere punibili, com-